



**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**  
**DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA**  
**PROVVEDITORATO REGIONALE DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA**  
**Ufficio I - Affari Generali, Personale e Formazione**

**Sezione I<sup>A</sup> Affari Generali - Settore V Relazioni Sindacali**

**Il Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta**

**e**

**le Organizzazioni Sindacali regionali del comparto funzioni centrali**

**VISTO** l'accordo nazionale sulla mobilità del personale appartenente al comparto funzioni centrali sottoscritto in data 10.12.2020 (diramato alle articolazioni periferiche con nota DAP n. 461083.U del 21.12.2020);

**RAVVISATA** la necessità di addivenire ad una intesa regionale finalizzata a consentire l'attuazione del sopracitato accordo nazionale, tenendo in considerazione le peculiarità e le esigenze delle sedi periferiche presenti nelle Regioni Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, con particolare riferimento agli articoli 15 e 16.

**Concordano**

**le seguenti integrazioni di interesse regionale al vigente accordo nazionale in materia di criteri di mobilità interna del personale comparto funzioni centrali**

**Articolo I – Applicazione temporanea disposta su base volontaria per esigenze di servizio**

1. Richiamato integralmente il contenuto dell'articolo 15 dell'accordo nazionale sottoscritto il 10.12.2020, l'Amministrazione, in base ai dati aggiornati del personale effettivamente presente in servizio presso le aree contabili e trattamentali degli istituti del distretto può, al fine di garantire la continuità del servizio, intervenire di iniziativa nell'immediata urgenza, dandone contestuale informazione alle OO.SS.

2. I provvedimenti di mobilità tra una sede e l'altra del Distretto, disposti per esigenze dell'Amministrazione, saranno prioritariamente adottati su base volontaria, mediante l'emanazione di apposito interpello, attingendo alle sedi con minore scopertura di organico nel profilo professionale interessato, tenendo anche conto del criterio della distanza. Tale interpello, emesso su base distrettuale, viene portato a conoscenza di tutto il personale interessato a cura delle Direzioni coinvolte e tempestivamente trasmesso alle Organizzazioni Sindacali.
3. Al fine di garantire il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa se, trascorso il termine di 8 mesi previsto dall'articolo 15 comma 1 del vigente accordo nazionale, permangono le esigenze dell'Amministrazione, il personale vincitore dell'interpello di cui al comma precedente, può chiedere di essere distaccato, finché le predette esigenze non cessino, presso la sede desiderata.

#### **Articolo 2 – Applicazione temporanea disposta d'ufficio per esigenze di servizio**

1. Qualora non ci sia stata alcuna adesione all'interpello di cui al comma 3, l'Amministrazione procede d'ufficio individuando il personale con minore anzianità di servizio nel profilo professionale richiesto.
2. A parità di anzianità, il dipendente destinatario del provvedimento di mobilità verrà individuato in base ai seguenti criteri in ordine di priorità:
  - I. personale senza prole;
  - II. personale con prole frequentante la scuola superiore
  - III. il personale con prole frequentante la scuola media inferiore
  - IV. il personale con prole frequentante la scuola primaria

Nella mobilità sarà compreso anche il personale che fruisce della Legge 104/92, ma facendo salvi i benefici in essa previsti.

E' escluso dalla mobilità d'ufficio il personale con prole in fasce infantili.

Il personale sarà individuato preferibilmente dalle sedi limitrofe, fatta salva la sussistenza di documentate condizioni di salute e/o familiari ostative all'allontanamento, oggetto di valutazione da parte del Provveditorato.

### Articolo 3 – Clausole di salvaguardia del personale mobilitato

1. Richiamato quanto previsto dall'articolo 15 comma 3 dell'accordo nazionale in merito alla durata dei provvedimenti di assegnazione temporanea disposti d'ufficio, tra un provvedimento di mobilità e il successivo relativi allo stesso dipendente dovrà decorrere un intervallo temporale pari a 6 mesi.
2. L'intervallo temporale dovrà invece essere pari a 12 mesi nel caso di rinnovo (3m +3m) del provvedimento di assegnazione temporanea disposto d'ufficio nei confronti del medesimo dipendente.
3. L'Amministrazione si impegna a fornire con cadenza semestrale il prospetto relativo ai provvedimenti di mobilità in atto.

### Articolo 3 – Norme transitorie e finali

1. Il presente accordo entra in vigore alla data di sottoscrizione.
2. Entro il 31 ottobre di ogni anno le Parti firmatarie possono chiedere un incontro finalizzato all'esame periodico dei provvedimenti di mobilità in atto e all'eventuale aggiornamento del presente accordo.

Torino, 18.10.2021

Le Organizzazioni Sindacali

IL PROVVEDITORE REGIONALE

Rita Russo

FP CISL \_\_\_\_\_

FP CGIL \_\_\_\_\_

UIL PS \_\_\_\_\_

CONFESAL-UNSA Roberto Micheli

USB P.I. \_\_\_\_\_

FLP \_\_\_\_\_

CONFINTESA FP Roberto Micheli